



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Provincia di Verona

via Roma, 38 - 37060 Nogarole Rocca (Verona)
codice fiscale e partita IVA 00645290230

COPIA

ORDINANZA N. 6 del 20-10-2025

**Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal
01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di **Nogarole Rocca (VR)** risulta inserito nella zona "**Pianura – IT 0522**";
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - o **Nessuna allerta - verde;**
 - o **Livello di allerta 1 - arancio;**
 - o **Livello di allerta 2 - rosso.**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

VISTO che:

- l'art. 10 comma 1 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 consente le pratiche agricole di cui all'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e quindi gli abbruciamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. E il comma 2 del medesimo articolo prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTA la risposta formulata dalla Regione Veneto ai quesiti sollevati dal Comune di Verona con nota prot. 328101 del 8 settembre 2023 che la Provincia di Verona ha inoltrato a tutti i Comuni veronesi in data 5 ottobre 2023 prot. 51570, con la quale comunica che:

- le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 sono state pubblicate, così come previsto, nel sito istituzionale della Regione, e risulta essere compresa la zona "IT0522 - Pianura";
- ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 69/2023, rimane valido quanto previsto dalla DGR 283/2021 secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull'intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- si rende necessaria l'integrazione di quanto già disposto dall'art. 10 del DL 69/2023, da attuarsi mediante ordinanze comunali per tutti i Comuni appartenenti alla zona: "IT0522 - Pianura", di cui alla zonizzazione approvata con DGR 1855/2020 per l'estensione del divieto di abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;

VISTA:

- la nota esplicativa della Regione Veneto del 20 febbraio 2024 inviata al TTZ della Provincia di Verona, riguardante le deroghe ai divieti di abbruciamento di residui vegetali di potatura delle piante per tutela sanitaria, in cui la U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha chiarito che costituiscono motivi sanitari e di sicurezza unicamente le emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla U.O. Fitosanitario della Regione;
- la Misura AG.1 dell'allegato A1 della DGR 377 del 15 aprile 2025 recante "Divieto di combustione all'aperto di residui agricoli e forestali e incentivazione di modalità gestionali alternative";

RILEVATO che:

- La zona "IT0522 - Pianura" risulta tra le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per l'anno 2022 come pubblicato nel sito istituzionale della Regione Veneto, e che pertanto è necessario vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;
- il comma 6-bis dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

ORDINA**il rispetto dei seguenti divieti:**

1. di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;
2. di effettuare **combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. Comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell'articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali legate ad emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla U.O. Fitosanitario della Regione;
3. di effettuare **falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
4. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

- divieto fino al 30 aprile 2026 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi **1 - 2 - 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici **fino al 30 aprile 2026, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione con interrimento immediato.**

ed è inoltre fatto

O B B L I G O

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

• a **massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive;

• a **massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

• utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW **pellet** che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

• **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.**

I N F O R M A

L'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), **VIETA** l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle **"4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

Sanzioni previste:

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, manifesti sui muri dedicati e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
F.to Trentini Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di
pubblicazione**

ORDINANZA N. 28 del 20-10-2025

**Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal
01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
